Avv. prof. Damiano Florenzano
Avv. Sandro Manica
Piazza Mostra 15 - 38122 Trento
Tel. 0461/231262

ECC.MO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

RICORSO

della Società **Alperia Greenpower S.r.l.** (C.F. e P. IVA 02621390216), in persona dell' Amministratore delegato *pro tempore* dott. ing. Mario Augusto Trogni, con sede legale in Bolzano, alla via Dodiciville, n. 8, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Damiano Florenzano (C.F. FLRDMN61C14A271F) e Sandro Manica (C.F. MNCSDR72P30F132N), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Eugenio Barrile in Roma, alla via Oslavia 14, giusto mandato speciale in calce al presente atto

Ai fini della ricezione delle comunicazioni, si indicano gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) damiano.florenzano@pectrentoavvocati.it e *sandro.manica@pectrentoavvocati.it e il numero di fax 0461-266147*

- Ricorrente -

contro

la **Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige** (C.F. e P.I. 00390090215), in persona del Presidente della Provincia *pro tempore*

-Resistente -

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 516 del 15 giugno 2021, avente ad oggetto "*Piano di Tutela delle Acque*" (**doc. n.** 1), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 27, suppl. n. 5, di data 8 luglio 2021 (**doc. n. 2**), e del "*Piano di tutela delle Acque (sette volumi e tre allegati), che costituisce parte integrante*" della predetta deliberazione;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

1. La Società Alperia Greenpower S.r.l., odierna Ricorrente (d'ora in poi anche: Alperia G.P.) - interamente partecipata dalla Società pubblica Alperia S.p.A. - opera nel settore della produzione idroelettrica, ed è titolare di numerose concessioni di derivazione a fini idroelettrici, situate nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

2. Con la deliberazione n. 1174 del 30 dicembre 2019, la Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano ha adottato il "*Progetto di Piano di tutela delle acque*" relativo al territorio provinciale, il quale è stato in seguito depositato, al fine di acquisire gli apporti partecipativi dei soggetti interessati.

Orbene, nel corso del relativo procedimento, Alperia G.P. - improntando il proprio contegno al massimo spirito collaborativo con l'Amministrazione provinciale - ha presentato le proprie, articolate, osservazioni, con le quali ha evidenziato che plurime misure e previsioni, racchiuse nel "Progetto di piano", risultavano all'evidenza in contrasto con la disciplina vigente, nonché pure errate dal punto di vista tecnico e, comunque, illogiche ed irragionevoli, oltre che gravemente lesive dei propri diritti ed interessi (**doc. n. 3**).

3. Successivamente, con la deliberazione n. 516 del 15 giugno 2021, che qui si impugna, la Giunta provinciale ha definitivamente approvato il "*Piano di Tutela delle Acque*" (d'ora in poi anche: PTA), costituito da "*sette volumi e tre allegati...parte integrante*" della predetta deliberazione (**doc. n. 1**).

Dall'esame delle previsioni di Piano, è emerso che sono state mantenute, in gran parte, le predette, illegittime misure e previsioni, che erano state oggetto delle osservazioni di Alperia G.P., senza esternare la relativa ragione; ed è altresì emerso che, in sede di definitiva approvazione del Piano, sono state aggiunte ulteriori previsioni - parimenti erronee/ illegittime - che vieppiù sono state sottratte a qualsivoglia confronto e contraddittorio nel corso del procedimento.

Non solo.

A quanto si può constatare dagli atti conosciuti, non risulta che il "progetto di piano" sia stato inoltrato alla competente Autorità di Bacino, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dal presupposto Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con D.P.R. 22 giugno 2017 (art 3, comma 3, delle relative "Norme di Attuazione").

4. A fronte di quanto sopra, con nota del 4 ottobre 2021, Alperia G.P. ha inoltrato all'Amministrazione provinciale un'articolata "*Richiesta di riesame e di adozione di provvedimenti in autotutela*", chiedendo, per l'appunto, l'avvio del pertinente procedimento di riesame della citata deliberazione (**doc. n. 4**).

5. Pur restando in attesa dell'esame, da parte della Provincia, della predetta istanza, Alperia Greenpower S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, è costretta, anche al fine di non incorrere in preclusioni o decadenze di legge, a proporre il presente ricorso avverso gli atti ed i provvedimenti indicati in epigrafe, per i seguenti

MOTIVI

I

Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 26 e 27 della L.P. Bolzano 18 giugno 2002, n. 8

Violazione e falsa applicazione dell'art 11 della L.P. Bolzano 11 agosto 1997 n. 13 e s.m.

Violazione e falsa applicazione degli artt 2, 3 e 4 delle Norme di attuazione del D.P.R. 22 giugno 2017

Violazione e falsa applicazione dell'art. 121, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.

Incompetenza

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e mancata valutazione di circostanze di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifeste, falsità della causa per esorbitanza dall'ambito dei contenuti tipici del provvedimento

Difetto di motivazione

1. Il provvedimento impugnato è radicalmente illegittimo, in quanto il medesimo è stato posto in essere senza osservare la disciplina che regge il relativo procedimento, e pure sulla base di un'errata presupposizione degli effetti e dei contenuti propri dello strumento pianificatorio *de quo* (Piano di Tutela delle Acque) – con la conseguente, inevitabile, introduzione di previsioni all'evidenza illegittime.

2. Innanzitutto, non risulta che la Provincia Autonoma di Bolzano abbia richiesto, alla competente Autorità di Bacino del distretto orografico delle Alpi Orientali, di esprimere il proprio parere sul progetto di piano di tutela delle acque.

Ciò, in diametrale contrasto con quanto prescritto dall'art 3, comma 3, delle "*Norme di Attuazione*" del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con D.P.R. 22 giugno 2017, laddove si prevede chiaramente che "*Il Piano di tutela delle acque: Tale piano stralcio persegue la tutela dei corpi idrici nei loro aspetti qualitativi e quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. La Provincia autonoma di Bolzano approva il Piano di tutela delle acque,* ***in coerenza con il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche*** *e con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,* ***tenuto conto del parere delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate. Le Autorità di bacino si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della***

richiesta della Provincia autonoma di Bolzano; *decorso tale termine, la Provincia autonoma di Bolzano provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in assenza dei pareri richiesti".*

Da qui, i vizi indicati in epigrafe, ed in particolare la palese violazione della sopra richiamata disposizione del PGUAP.

2. Il provvedimento gravato è altresì illegittimo, poiché si fonda sulla presupposizione di una tipologia di efficacia, **che non corrisponde a quella prevista dalla disciplina vigente**.

Va tenuto presente che l'art. 4 del "*Volume G Parte normativa*" del Piano *de quo* - rubricato "*Effetti*" - ha stabilito che "*i contenuti del PTA hanno effetto immediato se più restrittivi di quelli previsti nei piani o programmi provinciali vigenti o se costituiscono limitazioni e misure non ancora previsti. Se disposizioni o pianificazioni di settore dovessero essere più restrittive, vengono applicate queste ultime*" (comma 1); e che "*il PTA in quanto piano stralcio del PGUAP ha gli effetti previsti dall'articolo 2, comma 4 del d.p.r. 22 giugno 2017*" (comma 2).

Ora, la predetta prescrizione di effetti – che sembra essere stata introdotta nel corso del procedimento – **si pone in diametrale contrasto con la disciplina di settore, nonché pure in contraddizione con il presupposto Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche.**

Ed in vero, gli "effetti" di cui all'art. 2, comma 4, delle NTA del D.P.R. 22 giugno 2017 - che il Piano di Tutela delle Acque ha preteso, illegittimamente,

arrogarsi - **sono riservati esclusivamente al medesimo PGUAP, nonché al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;** la citata disposizione stabilisce infatti chiaramente che "2. *I vincoli e le misure espressamente indicati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi*".

Ciò, perché gli effetti ed i contenuti del Piano di Tutela delle Acque, che qui si impugna, sono stabiliti **esclusivamente** dalla L.P. 18 giugno 2002, n. 8 (artt. 24 e ss.) che non descrive affatto quanto disposto, oggi, dal PTA impugnato; come detto, è lo stesso DPR 22 giugno 2017 ("*Parte normativa*", art. 3, comma 3) a prescrivere che "*Il Piano di tutela delle acque: Tale piano stralcio persegue la tutela dei corpi idrici nei loro aspetti qualitativi e quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. La Provincia autonoma di Bolzano approva il Piano di tutela delle acque, in coerenza con il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate...*".

Da qui, la palese illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 2, sopra richiamati, ma anche dell'intero Piano posto che quest'ultimo, nell' **auto-attribuirsi effetti e contenuti, che il medesimo non è idoneo a produrre, in base alla disciplina vigente, si è fondato su di un'errata presupposizione che ne inficia le intere basi, *funditus*.**

3. Altresì palesemente illegittima risulta la previsione racchiusa nell'art. 4, comma 3, della medesimo "Volume G, Parte normativa", laddove si prevede che "*L'approvazione del PTA, ai sensi dell'articolo 28 della l.p. 8/2002, comporta variante agli strumenti urbanistici in vigore e dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi previsti nel piano. I vincoli sono inseriti d'ufficio nel piano urbanistico del comune interessato da parte della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio.* ***Prescrizioni difformi, contenute nel rispettivo piano urbanistico, sono da intendersi abrogate".***

Ora, anche a tutto voler concedere - ad a voler ritenere, a fronte dell'assoluta indeterminatezza della disposizione, che si faccia ivi riferimento alle sole "prescrizioni" del PTA, in ipotesi idonee a conformare l'utilizzo delle aree a fini urbanistici-edilizi - la previsione in esame - laddove dispone l'immediata abrogazione delle "*prescrizioni difformi*" dei piani urbanistici - si pone in diametrale contrasto con la disciplina legislativa applicabile *ratione temporis*.

Ed in vero - posto che il PTA "*costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche*" *ex* art.

27, comma 3, Legge provinciale n. 8/2002 - l'art 13 comma 3 della medesima L.P. 11 agosto 1997, n. 13 stabilisce chiaramente che "*dopo l'approvazione del piano di settore e della valutazione ambientale strategica* ***la Giunta provinciale adegua d'ufficio i piani urbanistici comunali e i piani paesaggistici al piano di settore,*** *ad eccezione delle categorie protette parco naturale, monumento naturale e biotopo. La rispettiva Ripartizione provinciale cura le modifiche agli allegati grafici e alle norme di attuazione dei piani*".

Sicché, la sopra citata disposizione prevede - a seguito dell'approvazione del Piano di tutela delle acque quale piano di settore - l'avvio di una fase di adeguamento dei piani urbanistici vigenti, **la quale preclude *in re ipsa* qualsivoglia meccanismo di abrogazione immediata delle relative "*prescrizioni*"** - che invece, del tutto illegittimamente e contraddittoriamente, risulta *sic et simpliciter* disposta dal richiamato art. 4, comma 3, della "Parte normativa" dal PTA, che qui si impugna.

Il che appare ancor più grave, se si pone mente che la palese illegittimità della previsione era stata chiaramente segnalata, dall'odierna Ricorrente, mercé le "osservazioni" trasmesse nella fase di consultazione pubblica.

Da qui, oltre alla violazione della citata disciplina, pure il vizio di eccesso di potere per radicale difetto di istruttoria e travisamento di circostanze di fatto e di diritto, emerse nel corso del procedimento.

Ma a ben vedere, anche questo profilo di illegittimità conferma l'erroneità denunciata *supra* circa il complessivo inquadramento del ruolo e degli effetti del Piano da parte dell'Amministrazione emanante.

II

Violazione e falsa applicazione dell'art 13 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e s.m. e degli artt. 24, 25, 26 e 27 della L.P. Bolzano 18 giugno 2002, n. 8

Violazione a falsa applicazione degli artt 2, 3 e 4 delle Norme di attuazione del D.P.R. 22 giugno 2017, sotto altro profilo.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.

Violazione e falsa applicazione dell'art 18 della L.P. Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2

Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, D. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e ss.mm.

Incompetenza

Eccesso di potere per contrasto con il DM 23.06.2016 e il DM FER 1 04.07.2019.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e mancata valutazione di circostanze di fatto e di diritto, per contraddittorietà e interferenza con precedenti provvedimenti illogicità e ingiustizia manifeste.

Falsità della causa per esorbitanza dall'ambito dei contenuti tipici del provvedimento

Difetto di motivazione

1. Risultano altresì viziate ulteriori, plurime previsioni, racchiuse nel predetto "*Volume G - Parte normativa*".

2. Emerge *ex tabulis* che in sede di approvazione – **e quindi in difetto di qualsivoglia contraddittorio nel corso del procedimento** – l'Amministrazione provinciale ha introdotto alcune disposizioni, inerenti le "*Derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica con una potenza nominale media annua eccedente 3.000 kW*" – contenute, per l'esattezza, nell'art. 39 del "*Volume G – Parte normativa*".

Orbene, dette previsioni si pongono in diametrale contrasto con i parametri di legittimità, richiamati in epigrafe.

In primo luogo, ai commi 4 e 5, il citato art. 39 ha preteso dettare alcuni, specifici criteri, da applicare in sede di "rinnovo" delle concessioni di grande derivazione idroelettrica "esistenti"; si prevede che "*4. Nel caso di rinnovo di concessioni esistenti, i criteri per la messa in gara sono concepiti in modo che i progetti presentati garantiscano la maggior conservazione possibile delle risorse naturali, la riduzione del consumo del suolo e un basso impatto sul paesaggio,*

così come la maggior produzione di energia possibile. 5. Al rinnovo di concessioni esistenti vanno favoriti accorpamenti con altre concessioni."

Le citate disposizioni sono all'evidenza illegittime, in quanto esorbitano chiaramente dai confini, e dai limiti, del potere amministrativo, attribuito *ex lege* al provvedimento *de quo* (Piano di Tutela delle Acque *ex* artt. 24 e ss., legge prov. n. 8/2002).

Ed in vero, da una parte, il provvedimento ha preteso introdurre "criteri" (comma 4) e previsioni (ivi incluso il *favor* per gli accorpamenti con altre concessioni, di cui al citato comma 5), afferenti le procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a fini idroelettrici, **la cui determinazione spetta invece, *ex* art. 13 dello Statuto speciale di Autonomia, in via esclusiva alla competenza del Legislatore provinciale,** il quale non è ancora intervenuto in materia, nemmeno per dettarne i principi.

Da qui, la macroscopica violazione della citata disposizione statutaria.

Dall'altra, il provvedimento ha preteso prescrivere "criteri" (riduzione del consumo del suolo; basso impatto sul paesaggio; maggior produzione di energia) che esorbitano *in toto* dall'oggetto della pianificazione *de qua*, in quanto non risultano in alcun modo attinenti alla materia della "tutela delle acque" – con la conseguente violazione della disciplina di settore, sopra richiamata.

Inoltre - laddove si dispone, come detto che "*Al rinnovo di concessioni esistenti vanno favoriti accorpamenti con altre concessioni*" - la previsione si pone altresì in contrasto con la disciplina vigente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, ed in particolare con l'art. 12, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm., la quale non contempla alcuna prescrizione, diretta ad imporre un siffatto esito - vieppiù in radicale difetto dell'individuazione di qualsivoglia, oggettivo, criterio da osservare al fine di disporre l'ipotetico "accorpamento" tra concessioni.

Non solo. Così come formulata, la generica previsione risulta altresì all'evidenza irragionevole ed illogica, in quanto il generalizzato *favor* espresso per l'accorpamento *tout court* con altre concessioni, oltre a non essere conducente alla migliore tutela delle acque, potrebbe pure consentire contegni opportunistici da parte degli stessi futuri proponenti. Il che conferma il radicale difetto di qualsivoglia, adeguato approfondimento istruttorio sul punto, vieppiù precluso dall'inserimento della disposizione, avvenuta, come detto, solo in sede di approvazione, senza consentire alcun contraddittorio nel corso del procedimento.

Da qui, la chiara sussistenza dei vizi indicati in epigrafe.

3. Il medesimo art. 39 appare altresì illegittimo, laddove è stato disposto che "*I gestori di grandi derivazioni devono effettuare un monitoraggio continuo dei deflussi nei tratti dei corsi d'acqua interessati nonché un monitoraggio adeguato per il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali. Il relativo*

rapporto va presentato periodicamente all'ufficio competente in base alle specifiche della Giunta provinciale".

Ora, con la predetta disposizione sono stati introdotti - vieppiù senza alcun periodo transitorio - nuovi adempimenti con riferimento ad impianti idroelettrici in essere, per i quali la vigente disciplina, legislativa e concessoria, non prescrive analoghi obblighi di monitoraggio, fatte salve disposizioni specifiche presenti nei relativi disciplinari di concessione.

Il che, da una parte, rende evidente la lesività della disposizione impositiva di nuovi obblighi, tali da integrare, **in via diretta**, nuovi limiti e vincoli alla gestione della risorsa idrica, vieppiù in difetto di qualsivoglia contraddittorio con il titolare della concessione di derivazione a scopo idroelettrico.

Dall'altra, essa non risulta coordinata - e si pone pertanto in contrasto - con quanto prescritto dai vigenti titoli concessori e dai relativi disciplinari, i quali già contengono previsioni specifiche circa i monitoraggi da effettuare da parte del gestore in essere.

Da qui, il contrasto con precedenti provvedimenti specifici e con la disciplina vigente, che non consente a detto Piano di imporre in via diretta vincoli idonei a modificare/derogare titoli concessori già rilasciati, bensì rimette alle Autorità competenti l'adozione delle determinazioni del caso (art. 27, L.P. BZ 8 del 2002).

In ogni caso, sussiste l'ulteriore profilo viziante di eccesso di potere per difetto di istruttoria e radicale travisamento dei fatti.

4. Ciò posto, la "parte normativa" del Piano contiene plurime, ulteriori previsioni, che si pongono in diametrale contrasto con la disciplina vigente, e presentano altresì macroscopici profili di palese illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

a) In primo luogo, palesemente illogico ed irragionevole risulta quanto disposto all'art. 26 - rubricato "*Mantenimento e raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici superficiali*" - laddove, al comma 6, prevede il divieto di utilizzo, per il concessionario, di "*imbarcazioni a motore*"; con il che si preclude il necessario utilizzo di imbarcazioni per lo svolgimento di attività manutentive ed esecuzioni rilievi da parte del concessionario, con riferimento agli invasi ad uso idroelettrico.

b) Altresì carente e contradditorio risulta quanto previsto dall'art. 29 ("*Impianti di scambio termico - Volume B)*" laddove non si prevede alcuna regolamentazione in ordine alle domande di derivazione per impianti di scambio termico in fase di approvazione alla data di entrata in vigore del PTA.

c) Parimenti, l'art. 35 ("*Derivazioni esistenti da acque superficiali*") detta previsioni illogiche ed irragionevoli, laddove non contempla alcuna disciplina transitoria, né prevede – come sarebbe stato invece doveroso – l'applicabilità delle

relative disposizioni, in ipotesi, esclusivamente in occasione del rinnovo di derivazioni esistenti, ovvero dell'assegnazione, successivi all'entrata in vigore del PTA; è altresì evidente l'irragionevolezza e l'illogicità del medesimo articolo, laddove consente la "*revisione di concessioni di derivazioni d'acqua esistenti*", senza disporre che eventuali revisioni di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti possano essere previste solo qualora le ipotesi che consentono detta revisione (lettere a), b) e c) dell'art. 35, comma 2) siano direttamente riconducibili alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, ed all'esito di apposito accertamento, previo avvio di una fase di confronto in contraddittorio con il concessionario.

d) All'evidenza illegittimo risulta il comma 11 dell'art. 38 ("*Nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica fino a 3.000 kW di potenza nominale*"), laddove si dispone che "*L'utilizzo idroelettrico non è consentito sulle opere trasversali esistenti*".

La previsione risulta viziata per eccesso di potere nei profili della manifesta contraddittorietà, illogicità e del difetto di istruttoria, e si pone altresì in contrasto con la disciplina vigente di cui ai relativi Decreti FER (cfr. l'art. 4 comma 3 lett. b punto iii) del DM 23.06.2016 e art. 3 comma 5 lett. c) punto1, del DM FER 1 04.07.2019), che ha individuato proprio in questa categoria d'impianto una soluzione tecnica privilegiata, in quanto meno impattante rispetto a nuove sottensioni d'alveo.

Ciò non a caso, tenuto conto che gli impianti realizzati su "*opere trasversali esistenti*" sono idonei a migliorare la condizione del corso d'acqua, ripristinando il *continuum* fluviale.

Da qui, pure il contrasto con le sottese finalità di promozione delle energie rinnovabili di cui alla normativa di derivazione euro-unitaria, racchiusa principalmente nel D. lgs. n. 28/2011.

e) Va tenuto presente che in sede di consultazione pubblica, con le osservazioni trasmesse dalla Scrivente era stato chiesto di inserire le seguenti casistiche, fra le possibili deroghe per il rilascio di autorizzazioni per nuove derivazioni o per il ripristino di quelle esistenti, di cui al comma 12 del medesimo art. 38:

- ✓ Impianti idroelettrici realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, indicati dai recenti Decreti FER come una delle subcategorie prioritarie e maggiormente sostenibili (cfr. art.4 comma 3 lett. b punto i) del DM 23.06.2016 e Art. 3 comma 5 lett. c) punto1 del DM FER1 04.07.2019);
- ✓ Impianti idroelettrici che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti, indicati dai recenti Decreti FER come una delle subcategorie prioritarie e maggiormente sostenibili (cfr. art.4 comma 3 lett.b punto ii) del DM 23.06.2016 e Art. 3 comma 5 lett. c) punto1 del DM FER1 04.07.2019);
- ✓ Impianti idroelettrici che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti, indicati dai recenti Decreti FER come una delle subcategorie prioritarie e

maggiormente sostenibili (cfr. art.4 comma 3 lett.b punto iii) del DM 23.06.2016 e Art. 3 comma 5 lett. c) punto1 del DM FER1 04.07.2019);

- ✓ Impianti idroelettrici relativi a concessioni di derivazione oggetto di riassegnazione o rinnovo.

Orbene, l'esame delle osservazioni della Scrivente è stato completamente preteremesso, con la conseguenza che è stato adottato un atto che, non tenendo conto di tali ipotesi, finisce per approdare ad esiti irragionevoli, e che si pone altresì in contrasto con le previsioni di cui ai citati Decreti FER, tradendone, anche in questo caso, le finalità.

f) Il medesimo art. 38 prevede, al comma 12, che "*A condizione di una comprovata compatibilità ambientale, del rispetto degli obiettivi ambientali e del divieto di deterioramento ai sensi della DQA, possono essere concesse deroghe per il rilascio di autorizzazioni per nuove derivazioni idroelettrici o per il ripristino di quelli esistenti nei casi seguenti:...g) in caso di nuovi impianti idroelettrici che accorpano e sostituiscono due o più derivazioni già esistenti, migliorando così lo stato ambientale del corpo idrico e eliminando l'interruzione del continuum. Un eventuale ampliamento del tratto derivato è ammesso soltanto una volta e che in ogni caso non può superare il 25% dei tratti del corpo idrico non ancora derivati e non più del 25% dei tratti già derivati ad uso idroelettrico. Il calcolo viene effettuato per i tratti fluviali con un bacino idrografico di almeno 6 km². Le percentuali sono calcolate sulla lunghezza del corpo idrico a partire da*

un bacino imbrifero di 6 km²...j) in caso di modifica di impianti idroelettrici esistenti, che tramite l'impiego di tecnologie più avanzate e modesti incrementi del dislivello sfruttato, migliorano il rendimento e al contempo migliorano l'ecologica del corpo idrico; è ammesso soltanto un unico eventuale ampliamento del tratto derivato e, calcolato a partire da un bacino imbrifero di 6 km², non può superare il 15% del tratto libero da derivazioni (non ancora derivato a scopo idroelettrico) e il 15% del tratto già derivato".

Ora, le sopra richiamate previsioni - che introducono le non meglio precisate "soglie" del 25% e del 15% di cui, rispettivamente, al comma 12, lettera g) e al comma 12 lettera j) - risultano del tutto sprovviste di dimostrazione delle analisi, che hanno portato alla relativa determinazione, per i rispettivi ampliamenti dei tratti derivati.

Con le proprie "osservazioni", la Ricorrente aveva espressamente richiesto di illustrare, e di poter quindi acquisire dette valutazioni; sennonché, detta richiesta è rimasta del tutto inevasa. Con la conseguenza che del tutto irragionevolmente ed illogicamente non si è previsto che il valore massimo di estensione del tratto derivato sia determinato caso per caso, in funzione della morfologia, della condizione ecologica e del livello di naturalità del corso d'acqua.

g) Con il comma 12 lettera k) del medesimo art. 39 è stato previsto che "*in tutti i casi derogati, la nuova derivazione idroelettrica deve mantenere l'elevato stato*

ecologico eventualmente stabilito. Ogni progetto viene esaminato dalla Conferenza dei servizi in materia ambientale e solo in caso di valutazione positiva la concessione può essere rilasciata".

La determinazione appare all'evidenza illogica e contraria al pubblico interesse, nella misura in cui la disposizione si applica agli impianti realizzati su opere esistenti senza sottensione di alveo naturale, che, di fatto, non comportano alcuna alterazione dello stato ecologico.

h) L'articolo 40 ("*Definizione delle buone condizioni qualitative e quantitative dei popolamenti ittici*") è all'evidenza illegittimo, in quanto pretende disciplinare contenuti che esorbitano dall'oggetto della pianificazione; esso è infatti riferito ad una valutazione di attività di monitoraggio dello stato dei popolamenti ittici e non rappresenta pertanto una "*Misura a tutela delle acque*".

i) L'art. 41 ("*Quantità massime derivabili da acque superficiali*") alla lettera c) del comma 1 integra il frutto di un palese difetto di istruttoria e di valutazione delle circostanze rilevanti nel caso di specie.

In primo luogo, la disposizione non è applicabile ad impianti idroelettrici esistenti per derivazioni oggetto di concessioni già rilasciate ovvero in fase di rinnovo (ma semmai solo per le eventuali nuove derivazioni).

In secondo luogo, la prescrizione non tiene conto né delle differenti tipologie di derivazione idroelettrica "a bacino", quali le grandi dighe a gestione

stagionale, e "ad acqua fluente", né delle peculiarità dei singoli impianti, che possono essere funzionali anche ad un uso plurimo della risorsa (come le grandi dighe a gestione stagionale, che per il loro corretto principio gestionale non vanno "in sfioro").

l) Nel corso del procedimento, la ricorrente aveva segnalato che l'art.19 comma 4 della LP 2/2015, richiamato all'art. 8 comma 2 del "Volume G" del Piano, non definisce le "*modifiche sostanziali*", bensì gli interventi diversi rispetto a quelli previsti al comma 1 ("*lievi modifiche*") dello stesso articolo, per i quali si applicano le disposizioni concernenti le nuove concessioni.

E per tale ragione aveva motivatamente richiesto di sostituire "*modifiche sostanziali*" con "*modifiche*" e di inserire una deroga specifica per:

a) le domande di variante di concessione di impianti esistenti, nel caso in cui queste, previa verifica da parte dell'ente concedente, siano da ricondurre ad una revisione dei dati di concessione giustificata per esempio dall'aggiornamento dei dati idrologici storici del corso d'acqua derivato;
b) le domande di variante di concessione di impianti esistenti, che prevedano la realizzazione di impianti di produzione per lo sfruttamento del Deflusso Minimo Vitale e di impianti di Recupero Energetico realizzati su canali artificiali, condotte e scarichi esistenti già parte di una concessione in essere, senza modificarne le quantità derivabili;

c) le domande di variante di concessione "*in minus*" che prevedano una revisione in diminuzione dei parametri di derivazione;

d) le domande di variante di concessione di impianti esistenti, che comportino la sola rettifica delle quote di presa e di scarico presenti nei disciplinari originari, ove queste non corrispondano allo stato di fatto, senza prevedere lo spostamento delle opere esistenti (**doc. n. 3**).

Nulla di tutto ciò è stato recepito, del tutto immotivatamente.

Da qui sia la violazione di legge sopraindicata sia comunque la manifesta irragionevolezza della disciplina di Piano, che è risultata del tutto illogicamente confermata.

La mancata introduzione delle modifiche richieste, infatti, determina la carenza e la illogicità della predetta disciplina in quanto finisce per configurare "modifica sostanziale" tutto ciò che non è "lieve" modifica sottoponendo le prime, **in modo indifferenziato**, ad un regime eccessivamente rigoroso ed inadeguato

III

Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25 26 e 27 della L.P. Bolzano 18 giugno 2002, n. 8 e dell'art 11 della L.P. Bolzano 11 agosto 1997 n. 13 e s.m. sotto ulteriore profilo

Violazione a falsa applicazione degli artt 2, 3 e 4 delle Norme di attuazione del D.P.R. 22 giugno 2017

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e mancata valutazione di circostanze di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifeste

Difetto di motivazione

Il provvedimento impugnato è radicalmente illegittimo, in quanto svariate previsioni, che presentano una rilevante incidenza sul regime delle acque - contenute rispettivamente nel "*Volume C – Analisi della pressione dei corpi idrici*", nel "*Volume D – Qualità dei corpi idrici – Monitoraggio, qualità e obiettivi ambientali*", nel "*Volume F" – Misure di tutela delle acque*", nonché nell'"Allegato 2" al Piano - presentano evidenti profili di radicale erroneità, illogicità ed incongruenza, oltre a risultare idonee a cagionare, sin d'ora, gravi pregiudizi alla Ricorrente, nella sua qualità di titolare delle rispettive concessioni di derivazione idroelettrica.

Si tratta in particolare, di macroscopiche erroneità, afferenti:

a) le misure relative all'estensione dei tratti soggetti ad oscillazione di portata;

b) l'entità delle oscillazioni e la conseguente classificazione dei relativi corpi idrici;

c) l'individuazione dei corpi idrici "con impatto significativo";

d) plurime classificazioni non corrette, basate espressamente su valutazioni arbitrarie e del tutto imponderabili, fondate su assunzioni errate, e disattendendo risultanze e dati oggettivi.

A)

Sull'erroneità e contraddittorietà delle previsioni e delle classificazioni di cui al "VOLUME C – Analisi della pressione dei corpi idrici" del Piano di Tutela delle Acque

1. Innanzitutto, la classificazione riportata nella figura 25, a pagina 32 del "Volume C" del Piano – nella quale l'impatto nel tratto interessato dalle derivazioni di Tel e Marlengo, di titolarità dell'odierna Ricorrente, è stato classificato come "*impatto significativo*" per asserita pressione da derivazione idroelettrica - risulta non corretta, in quanto lo stato del corso d'acqua in tale tratto è fortemente condizionato dal trasporto solido del Tovo di Tel e, quindi, non riconducibile direttamente alle derivazioni idroelettriche presenti.

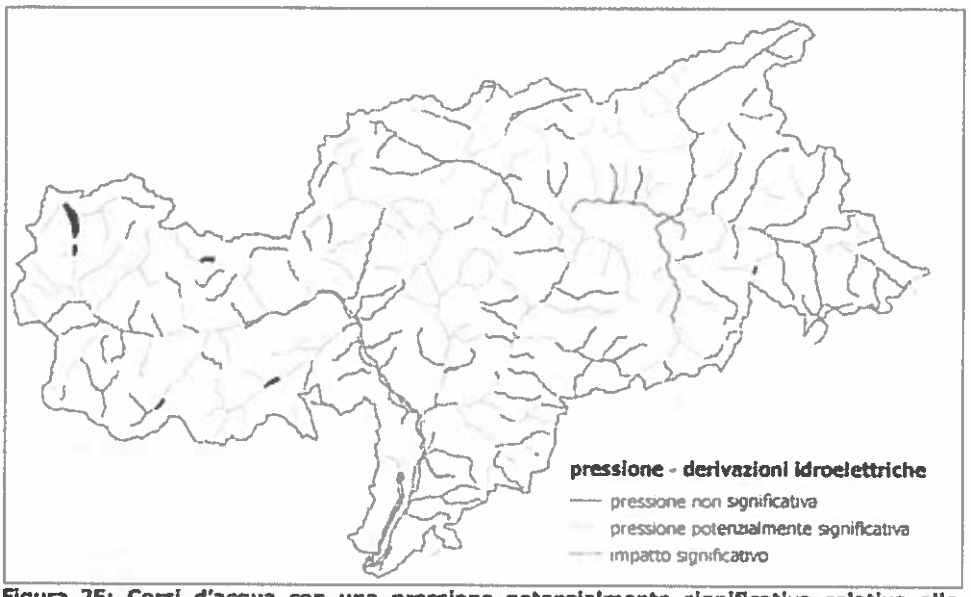

Figura 25: Corsi d'acqua con una pressione potenzialmente significativa relativa alle derivazioni idroelettriche (FASE I) e i corsi d'acqua che presentano un impatto significativo.

2. Inoltre, con riguardo alla classificazione di "*pressione potenzialmente significativa*" / "*impatto significativo*" su corsi d'acqua legati alla presenza di dighe / barriere (sbarramenti) per uso idroelettrico di cui alla Figura 31 ed alla Tabella 15, pagina 41 del "Volume C" del Piano, emergono svariati profili di illogicità ed incongruenza:

a) alla traversa di Funes, è stata allestito un'opera per il passaggio pesci; pertanto non risulta congrua la classificazione con "impatto significativo".

b) alla traversa di Tel, l'assenza di un passaggio pesci non è rilevante, in quanto il tratto di circa 600 metri di lunghezza a valle della traversa non è, per sua natura, percorribile in risalita dalla fauna ittica. Anche in questo caso, non è congrua la classificazione con "impatto significativo".

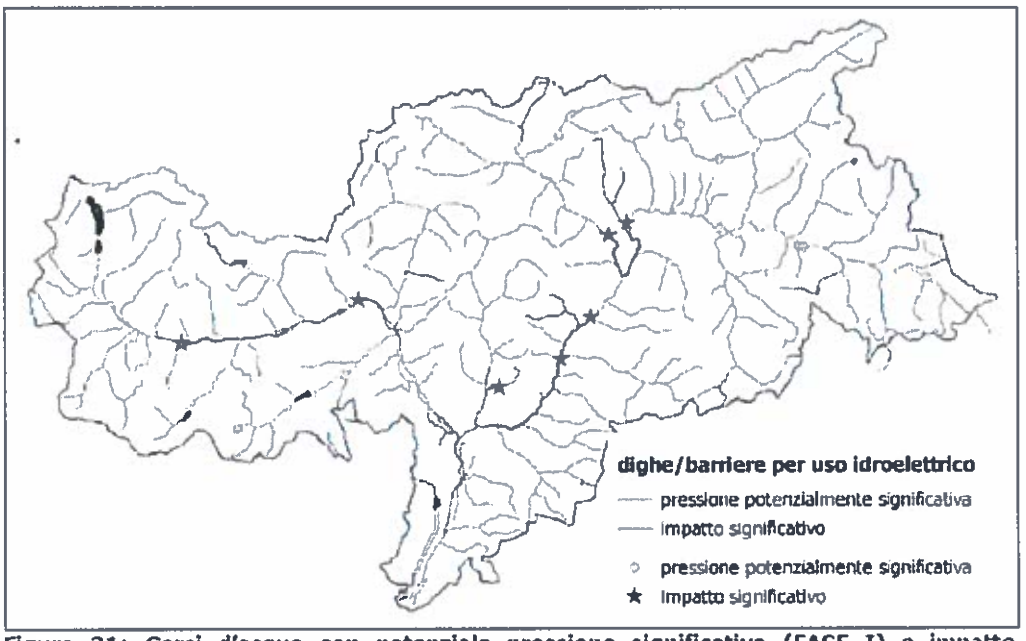

Figura 31: Corsi d'acqua con potenziale pressione significativa (FASE I) e impatto significativo (FASE II) - Dighe/barriere/chiuse per uso idroelettrico – codice 4.2.1.

Tabella 15: Corsi d'acqua con potenziale pressione significativa e impatto significativo - Dighe/barriere/chiuse per uso idroelettrico – codice 4.2.1.

Codice CI	Corpo Idrico (CI)	Descrizione corpo idrico	FASE I	FASE II
A.230b	Rio di Senales	da Bacino di Vernago a confluenza Rio di Fosse	X	
A.285b	Rio Plima	da Bacino di Gioveretto a foce	X	
Aa	Fiume Adige	da Lago di Resia a Lago della Muta	X	
Ab	Fiume Adige	da presa Traversa della Muta a confluenza Rio Ram	X	
Ae	Fiume Adige	da presa Traversa di Lasa (GS/2000) a restituzione Castelbello (GS/2000)	X	X
Ag	Fiume Adige	da presa Tel (GS/42) a confluenza Passirio	X	X
B.605b	Torrente Vizze	da Lago di vale a foce	X	
Bd	Fiume Isarco	da bacino di Fortezza a confluenza Rienza	X	X
Bf	Fiume Isarco	da sbarramento Fermata di Funes (GS/58) a restituzione Cardano (GS/57)	X	X
Cd	Fiume Rienza	da Bacino di Valdaora a confluenza Auri	X	
Cf	Fiume Rienza	da Bacino Rio Pusteria a foce	X	X
D.140.230	Rio Evis	da Bacino di Neves a confluenza Rio Selva dei Molini	X	
F.55b	Rio d' Auna	da serbatoio di Val d'Auna a foce	X	X
Ha	Torrente Valsura	da Bacino di Fontana Bianca a Bacino di Zoccolo	X	
Hb	Torrente Valsura	da Bacino di Zoccolo a restituzione centrale Lana (GS/7)	X	
J.105c	Rio di Sesto	da bacino idroelettrico Sesto a foce	X	

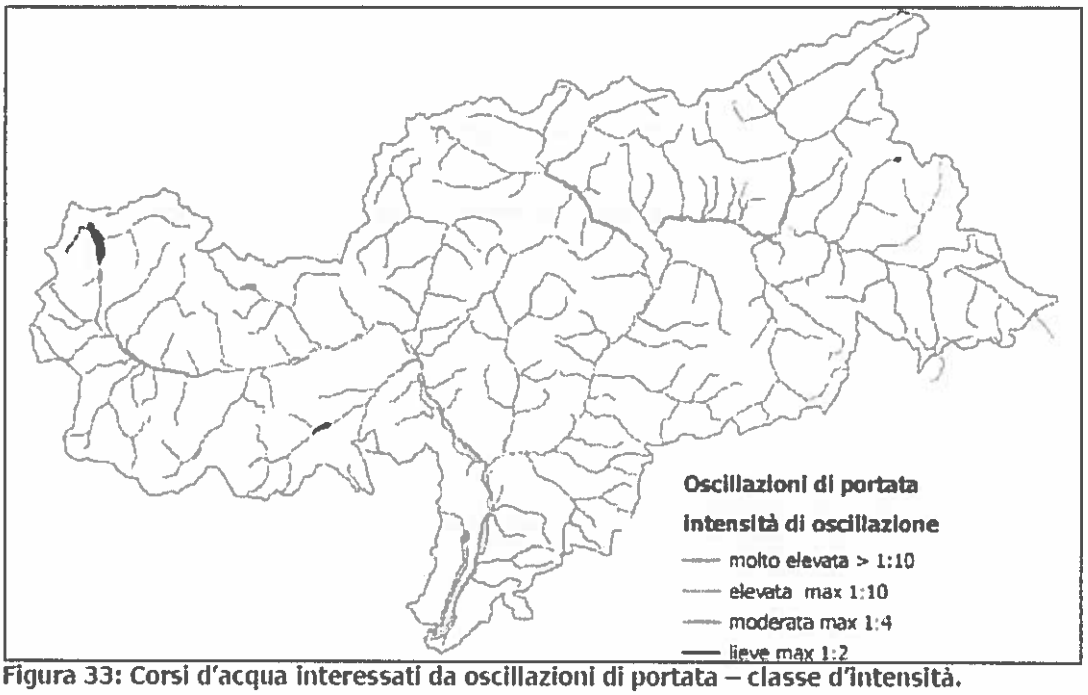

Figura 33: Corsi d'acqua interessati da oscillazioni di portata – classe d'intensità.

Si contesta altresì che le classificazioni dei corsi d'acqua interessati da oscillazioni di portata dovuti alla presenza di impianti idroelettrici e le relative classi d'intensità, riportate alla "Figura 33" del "Volume C", non corrispondono in alcun modo alla situazione attuale.

Difatti:

a) il tratto terminale del Torrente Vizze, da diversi anni, non è soggetto ad oscillazioni di portata in quanto l'impianto di Prati di Vizze viene gestito con regime "a fluente";

b) il tratto del Fiume Isarco dall'immissione del Torrente Vizze alla diga di Fortezza, da diversi anni, non è soggetto ad oscillazioni di portata;

c) il tratto del Fiume Isarco a valle della restituzione della centrale di Bressanone è da classificare con "*oscillazione di portata moderata*", come dimostrato dalla rappresentazione grafica riportata di seguito:

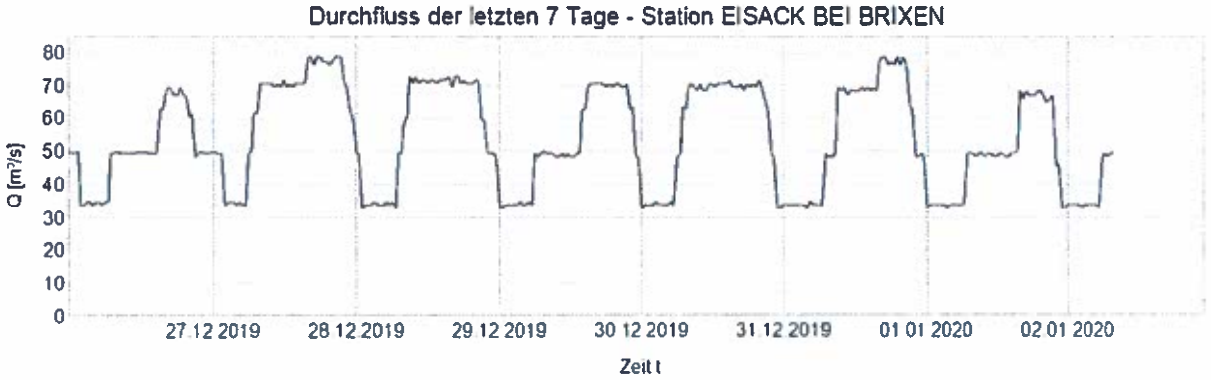

Figura 1 AGP

d) il tratto del Fiume Isarco a valle della restituzione della centrale di Cardano è da classificare con "*oscillazione di portata moderata*", come dimostrato dalla rappresentazione grafica riportata di seguito:

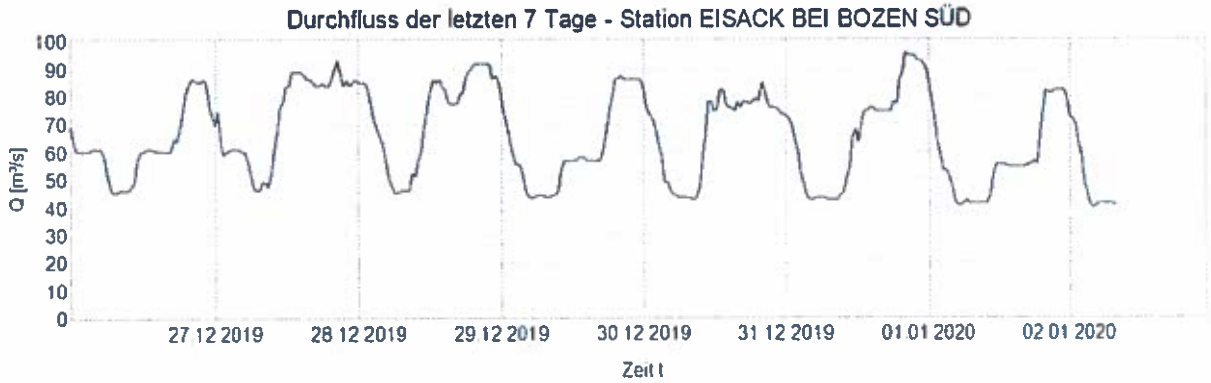

Figura 2 AGP

e) il tratto del Fiume Adige a valle del Bacino di Sluderno è da classificare con "*oscillazione di portata elevata*", come dimostrato dalla rappresentazione grafica riportata di seguito:

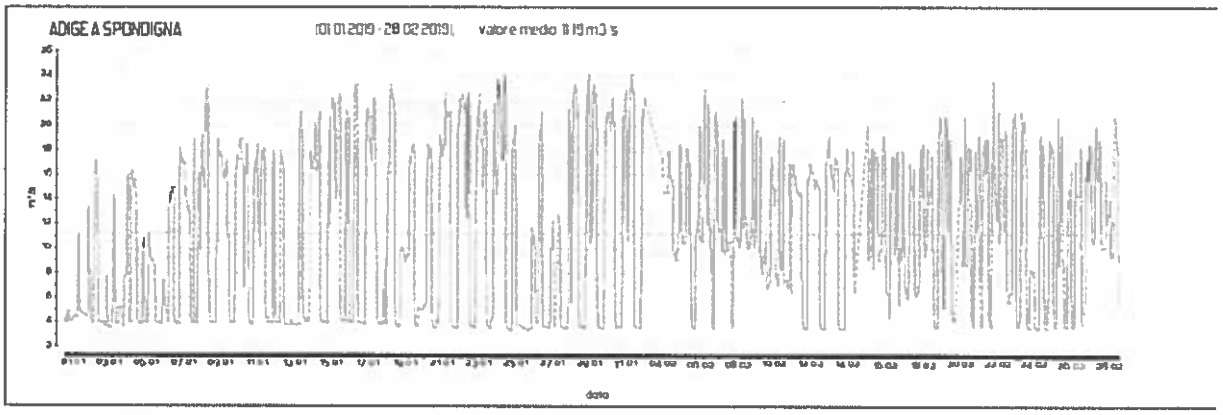

Figura 3 AGP

f) Il tratto terminale del Rio Puni a valle del Bacino di Sluderno è da classificare con "*oscillazione di portata molto elevata*" in quanto viene superato il rapporto di 1:10.

g) il tratto del Fiume Adige a valle della Centrale di Castelbello è da classificare con "*oscillazione di portata moderata*" in quanto non viene superato il rapporto di 1:4.

***

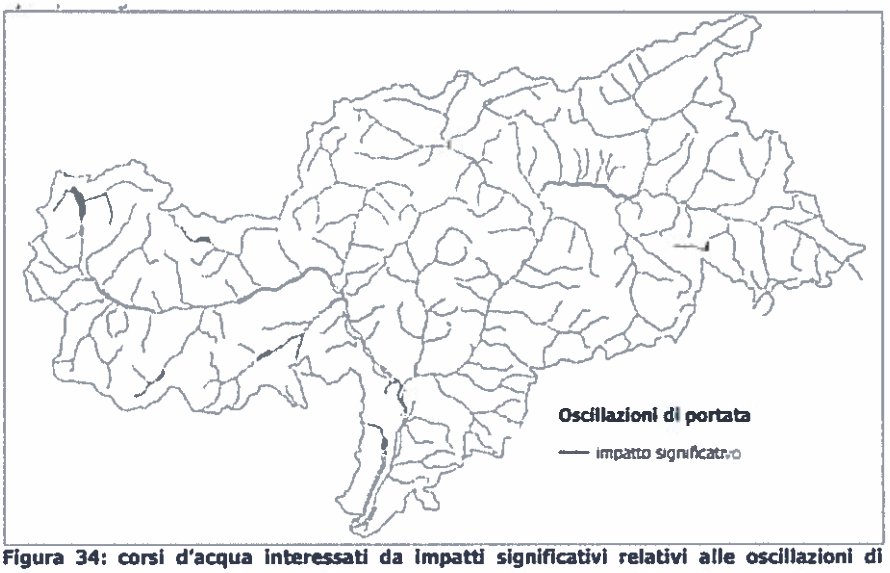

Figura 34: corsi d'acqua interessati da impatti significativi relativi alle oscillazioni di portata.

All'evidenza arbitrarie, non corrette e del tutto sfornite di adeguata dimostrazione risultano le valutazioni di "*impatto significativo*", disposte dal Piano, sull'Adige a valle di Sluderno, sull'Adige a valle di Castelbello e sulla Rienza a valle della confluenza con l'Aurino.

Del tutto erroneamente, infatti, le intensità del rapporto di oscillazione delle portate è stato assunto maggiore rispetto a quello realmente esistente, come dimostrato dalla rappresentazione grafica riportata di seguito riguardante la Rienza a valle della confluenza con l'Aurino:

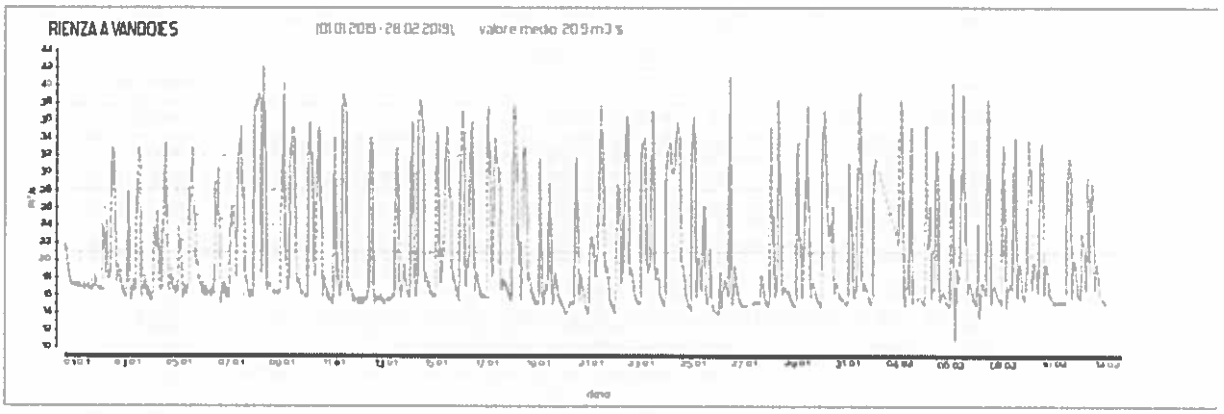

Figura 4 AGP

***

- ***sub* Tabella 17 a pagina 45**

Con riferimento ai dati evincibili dalla Tabella 17 a pag. 45 del Volume C), emergono:

(i) errate indicazioni di intensità per i corpi idrici Ad", "Af", "Be", "Bg", "B605b";

(ii) variazione della descrizione, che risulta erronea, del corpo idrico relativamente al tratto "Cd": "*da centrale idroelettrica di Brunico a confluenza Aurino*" anziché "*dal bacino Valdaora a confluenza Aurino*";

(iii) valutazioni sulla significatività degli impatti, che risultano arbitrarie, errate e non supportate da dati oggettivi.

Tabella 17: corsi d'acqua con impatto significativo dovuto alle oscillazioni di portata.

Codice CI	Corpo Idrico (CI)	Descrizione corpo idrico	Classe di intensità	Impatto significativo/FASE II
A.410c	Rio Puni	da Malles fino alla foce	>1:10	X
Ad	Adige	da confluenza Rio Puni fino alla presa Traversa (GS/2000)	>1:10	X
Af	Adige	da restituzione Castelbello (GS/2000) fino a presa Tel (GS/42)	max 1:10	X
Ag	Adige	da presa Tel (GS/42) fino alla confluenza Passirio	max 1:10	X
Hc	Valsura	da restituzione centrale Lana (GS/7) fino alla foce	> 1:10	X
Fd	Talvera	da restituzione S. Antonio (GS/2000) fino alla foce	> 1:10	X
Ce	Rienza	da confluenza Aurino fino al bacino Rio Pusteria	max 1:4	X
D.140b	Rio selva di Molini	dal bacino di Meggima fino alla foce – nell'ultimo tratto	max 1:10	
Cd	Rienza	dal bacino Valdaora a confluenza Aurino	max 1:10	
Be	Isarco	dalla confluenza Rienza fino alla Fermata di Funes (GS/58)	max 1:10	
Bg	Isarco	da restituzione Cardano (GS/57) fino alla foce	max 1:10	
B.605b	Torrente Vizze	da Lago di Vale fino alla foce– nell'ultimo tratto	> 1:10	
Ah	Adige	dalla confluenza Passirio fino alla confluenza Isarco	max 1:4	
Ai	Adige	dalla confluenza Isarco fino al confine provincia	max 1:4	
Jb	Drava	restituzione centrale idroelettrica GD/66 fino a confine di stato	max 1:4	

sub (i) Le indicazioni di classe d'intensità per i corpi idrici "**Ad**", "**Af**", "**Be**", "**Bg**", "**B605b**" sono erronee, in quanto le intensità del rapporto di oscillazione delle portate è stato erroneamente assunto maggiore rispetto a quello realmente presente;

sub (ii) La descrizione del tratto "**Cd**" è errata, posto che l'oscillazione semmai riguarda il tratto "*dalla centrale idroelettrica di Brunico a confluenza Aurino*";

sub (iii) Le valutazioni sulla significatività dell'impatto, come riportate in tabella, risultano arbitrarie e non corrette, in quanto non basate su dati e valutazioni oggettive.

***

Con riferimento alle Tabelle 26, 27, 29 ed all'Appendice B al "Volume C", si rileva che del tutto erroneamente il Piano non ha tenuto conto che il Lago di

San Valentino alla Muta (codice del corpo idrico "S25") da svariati anni non viene utilizzato per prelievi a scopo idroelettrico.

Pertanto, le indicazioni ivi riportate risultano errate e fuorvianti, posto che il provvedimento ha del tutto travisato il dato oggettivo rilevante, posto a base di dette indicazioni. In particolare, risulta errata ed illogica risulta l'indicazione del Lago di San Valentino alla Muta nelle Tabelle 26 e 27 del "Volume C", che riguardano invece solamente "*Laghi con impatto significativo dovuto ai prelievi per uso idroelettrico*", così come nella sopra riportata Tabella 29 che attiene solamente a "*Laghi con impatto significativo relativo ad alterazione idrologica dovuta all'energia idroelettrica*", così come la relativa voce del Lago di S. Valentino alla Muta riportata nell'"Appendice" richiamata.

Tabella 26: Laghi con impatto significativo dovuto ai prelievi per uso idroelettrico.

Codice CI	Nome corpo idrico (CI)	Superficie specchio d'acqua - km²	Superficie bacino sotteso - km²	Natura (vedi Volume A)	Pressione potenzialmente significativa	Impatto significativo
S24	Bacino di Resia	6,20	176,2	Prel CIFM	X	X
S29	Bacino di Zoccolo	1,21	181,2	Prel CIFM	X	X
S59	Bacino di Gioveretto	0,69	77,7	Prel CIFM	X	X
S82	Bacino di Vernago	1,19	69,3	Prel CIFM	X	X
S25	Lago di S. Valentino alla Muta	0,87	34	naturale	X	

Tabella 27: Laghi con impatto significativo dovuto a dighe per uso idroelettrico.

Codice CI	Nome corpo idrico (CI)	Superficie specchio d'acqua - km²	Superficie bacino sotteso - km²	Natura (vedi Volume A)	Pressione potenzialmente significativa	Impatto significativo
S24	Bacino di Resia	6,20	176,2	Prel CIFM	X	X
S29	Bacino di Zoccolo	1,21	181,2	Prel CIFM	X	X
S59	Bacino di Gioveretto	0,69	77,7	Prel CIFM	X	X
S82	Bacino di Vernago	1,19	69,3	Prel CIFM	X	X
S25	Lago di S. Valentino alla Muta	0,87	34	naturale	X	

Tabella 29: Laghi con impatto significativo relativo ad alterazione idrologica dovuta all'energia idroelettrica – codice 4.3.3.

Codice CI	Nome corpo idrico (CI)	Superficie specchio d'acqua - km²	Superficie bacino sotteso - km²	Natura (vedi Volume A)	Pressione potenzialmente significativa	Impatto significativo
S24	Bacino di Resia	6,20	176,2	Prel CIFM	X	X
S29	Bacino di Zoccolo	1,21	181,2	Prel CIFM	X	X
S59	Bacino di Gioveretto	0,69	77,7	Prel CIFM	X	X
S82	Bacino di Vernago	1,19	69,3	Prel CIFM	X	X
S25	Lago di S. Valentino alla Muta	0,87	34	naturale	X	

Appendice B: laghi, riepilogo della analisi delle pressioni:

- pressioni che non influiscono sul corpo idrico (NO);
- pressioni che sono potenzialmente significative (Poss);
- pressioni che sono effettivamente incidenti sulla qualità (SI).

Cod. e corpo idrico	Nome corpo idrico	Sottogruppo	Alterazioni (codice WISE 1_1)	Alterazioni (codice WISE 1_2)	NTB (codice WISE 1_3)	NTB (codice WISE 1_4)	Dati mancanti (codice WISE 1_5)	Dimensioni (codice WISE 1_6)	Dimensioni (codice WISE 2_1)	Dimensioni (codice WISE 2_2)	Dimensioni (codice WISE 2_3)	Dimensioni (codice WISE 2_4)	Dimensioni (codice WISE 2_5)	Dimensioni (codice WISE 2_6)	Dimensioni (codice WISE 2_7)	Dimensioni (codice WISE 2_8)	Dimensioni (codice WISE 2_9)	Dimensioni (codice WISE 2_10)	Dimensioni (codice WISE 2_11)	Dimensioni (codice WISE 2_12)	Dimensioni (codice WISE 2_13)	Dimensioni (codice WISE 2_14)	Dimensioni (codice WISE 2_15)	Dimensioni (codice WISE 2_16)	Dimensioni (codice WISE 2_17)
[illegible]	Bacino di Pesio	AL-18	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
[illegible]	Lago di S. Valentino alla Muta	AL-5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Poss	NO	NO	NO	NO	Poss	NO	NO	NO	Poss	NO	NO	NO	Poss	NO
[illegible]	Bacino di Carrara	AL-13	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	Poss	NO	SI
[illegible]	Bacino di Olivenetto	AL-10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	Poss	NO	SI
[illegible]	Bacino di Vernazza	AL-12	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	Poss	NO	SI
[illegible]	Lago di Brasca	AL-9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
[illegible]	Lago di Cabrera	AL-4	NO	Poss	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Poss	NO	NO	NO	NO	Poss	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
[illegible]	Lago di Carrara	AL-7	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
[illegible]	Lago di Antersasso	AL-1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

•

B)

Sull'erroneità e contraddittorietà delle previsioni e delle classificazioni di cui al "VOLUME D – QUALITA' DEI CORPI IDRICI" del Piano di Tutela delle Acque

Del tutto erroneamente, il Piano *de quo* – definitivamente approvato, come detto, con l'impugnata deliberazione n. 2021, e destinato a far parte del Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 del Distretto Alpi Orientali - riporta **indicazioni dello stato di qualità delle acque che non sono più attuali, in quanto risalenti al periodo 2014-2016**.

Da qui, il macroscopico difetto di istruttoria che inficia *in toto* le riportate indicazioni, e tradisce la medesima finalità e valenza del provvedimento gravato quale strumento di pianificazione.

Non solo.

Risulta altresì che le considerazioni e valutazioni in merito alla qualità dei corpi idrici, riportate nel medesimo "Volume D", si fondano su di un non meglio definito "*giudizio esperto*".

Si veda, sul punto, quanto riportato:

- in calce alla Tabella 7 a pagina 19: Stato chimico delle acque correnti nel **periodo 2009-2014** cfr. "*Rio della Sega – presso Plaus*" – "***stato 09-14*** *non buono*" * **Giudizio esperto** (in base a una moria di pesci e superamento clorpirigos nella primavera del **2015**)
- a pagina 40: "Per l'Adige, nel tratto tra la derivazione di Tel e la foce del Passirio (Ag) e per il rio Lasa, sono disponibili nuovi risultati riferiti al 2015 e al 2016." [...] "Lo stato del tratto dell'Adige tra la derivazione di Tel e la foce del Passirio (Ag), a causa del disturbo delle oscillazioni di portata, è stato classificato sufficiente in base a un **giudizio esperto**." [...] "*Tra gli **esperti**, tale insufficiente potenza statistica dello STAR.ICMi in rapporto alle fonti di disturbo idromorfologico è oggetto di discussione:* ... "
- a pagina 54: "*Tutti gli altri corpi idrici sono stati classificati da **giudizio esperto**, ottenendo lo "stato buono" per gli inquinanti specifici*"
- a pagina 63 al punto *6.3 Stato chimico dei laghi nel **periodo 2009-2014** e primi esiti per il **periodo 2014-2016***: "*Pertanto, lo stato chimico buono è stato determinato da **giudizio esperto**.*"

Da qui, oltre alla non attualità dei dati presi a riferimento, già sopra censurata, l'assoluta non perspicuità ed illogicità del richiamo ad un meglio precisato "giudizio esperto", in difetto della benché minima indicazione di qualsivoglia contributo istruttorio e consultivo, riconducibile ad un "esperto" concretamente identificato ed identificabile; contributo, vieppiù mai esibito né nel corso del procedimento, né tantomeno allegato al medesimo Piano o quantomeno menzionato nella relativa bibliografia.

Sicché, le relative considerazioni e valutazioni, che richiamano detta dizione ("giudizio esperto") risultano del tutto imponderabili ed arbitrarie, e non sono in alcun modo verificabili, né supportate da dati recenti, e da verifiche di carattere oggettivo.

C)

***"Sull'erroneità e contraddittorietà delle previsioni e delle classificazioni di cui al "VOLUME F* – MISURA DI TUTELA DELLE ACQUE"**

In primo luogo, risulta evidente l'illegittimità delle previsioni di cui al punto 6.2 (pagg. 6 e 7) e 6.3 (pag. 7) del "Volume F" del Piano, laddove dette previsioni vengano intese come applicabili anche alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la cui disciplina non dispone affatto detti adempimenti.

In secondo luogo, l'inserimento del capitolo "*6.5.1. Lo stato quali- e quantitativo dei popolamenti ittici*" all'interno del paragrafo 6.5 "*La regolazione*

delle portate residue" – nell'assumere che lo stato dei popolamenti ittici sia da porre in relazione alla quantità di portata residua da rilasciare – trascura che di fatto lo stato dei popolamenti ittici dipende, oltre che dalle derivazioni idriche, anche da una molteplicità di altri fattori: i.a. eventi metereologici di particolare intensità con il relativo trasporto solido, eventi accidentali (sversamenti di sostanze inquinanti, malfunzionamento di impianti di depurazione), interventi di sistemazione idraulica, predazione di uccelli ittiofagi etc.

Per le medesime ragioni sopra illustrate con riferimento all'art. 41, comma 1, lett. c) del „Volume G" è altresì illegittima la del tutto omologa previsione di cui al punto 6.6, lettera C) del "Volume F".

Il Punto 6.7 Gestione dei sedimenti dei bacini artificiali - ultimo capoverso a pagina 34, laddove è stato disposto il generale obbligo di "*uno studio specifico e presentato per approvazione almeno 6 mesi prima di una misura pianificata*" non appare ragionevole, laddove non prevede che lo studio, ove necessario e con valutazione caso per caso, possa essere richiesto, per definire i gradienti di riduzione del deflusso, nell'ambito del singolo progetto di gestione dell'invaso e ad integrazione di quest'ultimo.

Parimenti irragionevole ed illogica risulta la previsione di cui al punto 6.8, con riferimento alla "*Regolamentazione del deflusso a pulsazione da impianti idroelettrici (hydropeaking)*". La disposizione ha infatti trascurato che in casi specifici, il valore socio-economico della possibilità di modulazione della

produzione di energia e conseguente contributo per la gestione e stabilizzazione della rete elettrica nazionale risulta essere assolutamente rilevante ed il costo delle misure di mitigazione delle oscillazioni sproporzionalmente elevato rispetto ai relativi benefici.

Da qui la palese irragionevolezza della disposizione in esame, laddove ha omesso di valutare, e di prevedere, che le misure a mitigazione delle oscillazioni di portata devono essere eseguite tenendo conto del rapporto costi-benefici e della relativa sostenibilità dal punto di vista socio-economico.

D)

***"Sull'erroneità e contraddittorietà delle previsioni e delle classificazioni di cui all'* "ALLEGATO 2: SCHEDE DEI CORSI D'ACQUA E DEI LAGHI"**

Anche l'Allegato 2 al Piano, che riporta le varie schede dei corsi d'acqua e dei laghi, contiene valutazioni e considerazioni fondate sul non meglio definito "giudizio esperto", palesemente arbitrario, e prive di qualsivoglia dato e valutazione oggettiva, riconducibile ad apporti consultivi precisamente identificabili.

Da qui, la radicale illegittimità del provvedimento, per le ragioni già sopra illustrate.

Inoltre, le schede relative ai singoli corsi d'acqua sono costellate da plurime erroneità, che qui di seguito si denunziano.

***

Con riferimento all'ALLEGATO 2.2 – A ADIGE 1

- Fiume Adige – tratto confluenza Rio Ram - confluenza Rio Puni

Nella scheda si riporta che tale tratto non è soggetto ad oscillazioni di portata ("tratto senza *hydropeaking*"), mentre sono presenti oscillazioni di portata riconducibili al fatto che una parte della portata scaricata dal Bacino di Sluderno viene fatta defluire dalla paratoia lato Adige.

Da qui, l'erroneità palese della relativa previsione.

- Fiume Adige – tratto confluenza Rio Puni – presa Traversa di Lasa (GS/2000)

In tale tratto, l'impatto delle oscillazioni di portata è stato definito "significativo" secondo il non meglio precisato "giudizio esperto". Sennonché, detta valutazione è errata, in quanto definisce rapporti di oscillazione di portata molto più elevati rispetto a quelli reali, così come emergenti dai rilievi in loco e dai dati disponibili.

- Fiume Adige – tratto presa Traversa di Lasa (GS/2000) - restituzione Castelbello (GS/2000)

La definizione "corpo idrico a rischio", risultante dal non meglio precisato "giudizio esperto", non è supportata da alcun elemento oggettivo, non risultando adeguatamente valutate le risultanze dei rilievi eseguiti.

- Fiume Adige – tratto restituzione Castelbello (GS/2000) – presa Tel (GS/42)

In tale tratto l'impatto delle oscillazioni di portata viene definito "significativo", in base al c.d. "giudizio esperto").

Anche tale valutazione è errata, in quanto risultano definiti rapporti di oscillazione di portata molto più alti rispetto a quelli reali.

- Fiume Adige – tratto presa Tel (GS/42) – confluenza Passirio

Il tratto in parola è stato definito come "corpo idrico a rischio" secondo il c.d. "giudizio esperto", asseritamente in ragione delle oscillazioni di portata

La valutazione è errata, in quanto i dati oggettivi a disposizione dimostrano che le oscillazioni di portata nel tratto derivato dell'impianto di Tel per tutto il periodo invernale (periodo delicato per la riproduzione ittica) e fino ad aprile possono ritenersi assenti. Dati, questi, che sono stati del tutto obliterati dal provvedimento impugnato.

***

Con riferimento all'ALLEGATO 2.2 – A ADIGE 2

- Rio Puni – tratto a valle di Malles - foce

La definizione "corpo idrico a rischio", risultante dal "giudizio esperto", è errata e non supportata da elementi oggettivi, con la conseguenza che non vi è stata alcuna adeguata valutazione delle risultanze dei rilievi eseguiti.

***

Con riferimento all' ALLEGATO 2.2 – B ISARCO

- Fiume Isarco – tratto confluenza Torrente Vizze - bacino di Fortezza

La misura è macroscopicamente errata, posto che da anni l'impianto di Prati di Vizze viene gestito "ad acqua fluente"; le oscillazioni di portata sono quindi del tutto assenti.

- Fiume Isarco – tratto Bacino di Fortezza – Confluenza Rienza

La classificazione di "corpo idrico a rischio" ha completamente ignorato i dati oggettivi a disposizione, obliterando che tutti i valori rilevati indicano uno stato ecologico buono.

- Fiume Isarco – tratto sbarramento Fermata di Funes (GS/58) - Restituzione Cardano (GS/57)

La classificazione di "corpo idrico a rischio" ha completamente ignorato i dati oggettivi a disposizione, obliterando che tutti i valori rilevati indicano uno stato ecologico buono.

- Torrente Vizze – tratto Lago di Novale - Foce

La misura è macroscopicamente errata, posto che da anni l'impianto di Prati di Vizze viene gestito "ad acqua fluente"; le oscillazioni di portata sono quindi del tutto assenti.

***

Con riferimento all' **ALLEGATO 2.2 – C RIENZA**

- Fiume Rienza – tratto confluenza Aurino – Bacino di Rio Pusteria

In tale tratto, l'impatto delle oscillazioni di portata viene definito "significativo" (c.d. "giudizio esperto").

Tale valutazione è errata e trascura che tutti i valori rilevati indicano, invece, uno stato ecologico buono.

Il c.d. "giudizio esperto" definisce "significativo" l'impatto del *hydropeaking*, mentre non ve ne è evidenza in base ai rilievi e dati oggettivi, che mostrano invece risultati da "buoni" a "ottimi" per i singoli indici di qualità. La scarsa presenza di pesci giovani è da ricondurre alle carenze strutturali dell'alveo.

- Fiume Rienza – tratto Bacino di Rio Pusteria-Foce

La classificazione di "corpo idrico a rischio" è errata, posto che tutti i valori oggettivi rilevati indicano, al contrario, uno stato ecologico buono, e le oscillazioni di portata interessano un limitato periodo dell'anno.

***

Con riferimento all'ALLEGATO 2.3 – SCHEDE DEI LAGHI

- Lago di San Valentino alla Muta (S25)

La scheda contiene dati non aggiornati, in quanto il pompaggio dal lago è da anni dismesso, e non sono presenti "*le oscillazioni di portata* [rectius semmai *"di livello*" visto che trattasi di lago] dovute *alla produzione di energie elettrica* [che] *costituiscono un potenziale disturbo idrologico*".

Da qui, la palese erroneità ed il travisamento in cui è incorso il provvedimento impugnato.

***

Tutto ciò premesso, **Alperia Greepower S.r.l.,** in persona dell'Amministratore Delegato ing. Mario Augusto Trogni, come sopra rappresentata e difesa

CITA

la **Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige,** in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore;*

a comparire dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Giudice delegato da nominare, nella sua sede di Piazza Cavour in Roma, ore di rito, per l'udienza del giorno

16 marzo 2022

con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di legge, e con preavviso che, in difetto, saranno dichiarati decaduti dai diritti di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e non comparendo alla predetta udienza si procederà in loro legittima

contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in relazione all'art. 171 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- **in via principale:** accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti e gli atti impugnati, indicati in epigrafe;
- **in ogni caso**: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, CAP ed IVA come per legge;
- **in via istruttoria:** con riserva di altro produrre, dedurre e di ogni altra istanza istruttoria di legge, si producono i seguenti documenti:

1. Deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 516 del 15 giugno 2021, avente ad oggetto "*Piano di Tutela delle Acque*" **(doc. n. 1)**, e "*Piano di tutela delle Acque (sette volumi e tre allegati), che costituisce parte integrante*" della predetta deliberazione;

2. Estratto Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 27, suppl. n. 5, di data 8 luglio 2021 **(doc. n. 2)**

3. Osservazioni presentate da Alperia Greenpower S.r.l. nel corso del procedimento;

4. Richiesta di riesame del 4 ottobre 2021, a firma del legale rappresentante di Alperia Greenpower S.r.l.

Si chiede sin d'ora disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio/verificazione, con riferimento ai profili contestati con il terzo motivo di ricorso.

* * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Trento, 7 ottobre 2021

avv. prof. Damiano Florenzano avv. Sandro Manica

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto dott. ing. Mario Augusto Trogni (c.f. TRGMGS64E27G388W), nato a Pavia il 27 maggio 1964, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Società Alperia Greenpower S.r.l. (c.f. e P.IVA 02621390216), con sede in Bolzano (39100) alla via Dodiciville n. 8 delego l'avv. prof. Damiano Florenzano (c.f. FLRDMN61C14A271F, p.e.c. damiano.florenzano@pectrentoavvocati.it) e l'avv. Sandro Manica (c.f. MNCSDR72P30F132N, p.e.c. sandro.manica@pectrentoavvocati.it) a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente tra loro, la Società Alperia Greenpower S.r.l., nel giudizio di cui al presente atto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per l'impugnazione della Deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 516 del 15 giugno 2021, pubblicata sul B.U.R. n. 27, Suppl. 5, di data 8 luglio 2021, avente ad oggetto "*Piano di Tutela delle Acque*", e del "*Piano di tutela delle Acque (sette volumi e tre allegati), che costituisce parte integrante*" della predetta deliberazione, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, conferendo loro ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti, ed eleggo domicilio presso l'avv. Eugenio Barrile in Roma, alla via Oslavia 14.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), il sottoscritto dichiara di essere stato edotto che il trattamento dei propri dati personali avverrà esclusivamente per l'espletamento della presente pratica e a tal fine autorizza i predetti difensori, nonché eventuali loro soci e collaboratori, sia responsabili che incaricati, al trattamento di questi dati per l'espletamento del mandato conferito, acconsentendo altresì alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato.

Bolzano-Trento, 6 ottobre 2021

Per Alperia Greenpower S.r.l.
Dott. ing. Mario Augusto Trogni

Firmato digitalmente da
MARIO AUGUSTO TROGNI
C = IT
Data e ora della firma: 06/10/2021 15:48:23

E' autentica
avv. prof. Damiano Florenzano

FLORENZANO
DAMIANO
AVVOCATO
07.10.2021
09:20:10
GMT+00:00

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA *EX* ART. 3 BIS L. 21 GENNAIO 1994, N. 53

Ai sensi e per gli effetti della l. 21 gennaio 1994, n. 53, io sottoscritto avv. prof. Damiano Florenzano, del Foro di Trento, con studio in 38122 – TRENTO, alla Piazza Mostra n. 15, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento n. 976/08, del 14 luglio 2008, in qualità di procuratore e difensore della Società **Alperia Greenpower S.r.l.** (C.F. e P. IVA 02621390216), in persona dell'Amministratore delegato *pro tempore* dott. ing. Mario Augusto Trogni (C.F. TRGMGS64E27G388W), con sede legale in Bolzano, alla via Dodiciville, n. 8

NOTIFICO

mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente **damiano.florenzano@pectrentoavvocati.it**, iscritto nel Registro Generale Indirizzi Elettronici – ReGIndE

- ricorso al T.S.A.P. del 7 ottobre 2021, nativo digitale, sottoscritto digitalmente – denominato "Ricorso TSAP_signed";
- Procura alle liti firmata digitalmente – denominata "procura speciale_signed" – conferita al sottoscritto avv. prof. Damiano Florenzano (C.F. FLRDMN61C14A271F) e all'avv. Sandro Manica (C.F. MNCSDR72P30F132N), entrambi del Foro di Trento, dalla Società **Alperia Greenpower S.r.l.** (C.F. e P. IVA 02621390216), in persona dell'Amministratore delegato *pro tempore* dott. ing. Mario Augusto Trogni (C.F. TRGMGS64E27G388W), con sede legale in Bolzano, alla via Dodiciville, n. 8

Alla

Provincia Autonoma di Bolzano (C.F. 00390090215), in persona del Presidente della Provincia *pro tempore,* con sede legale in Bolzano, piazza Silvius Magnago n. 1, trasmettendo l'atto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto da Registro PP.AA. (anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it);

La presente relata di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv. prof. Damiano Florenzano del Foro di Trento.

Trento, 7 ottobre 2021

avv. prof. Damiano Florenzano

From damiano.florenzano@pectrentoavvocati.it
Sent 10/7/2021 6:00:39 PM
Received 10/7/2021 5:56:19 PM
To anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it
Cc
Subject Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Allegati: procura speciale_signed.pdf
Ricorso TSAP_signed.pdf
RELATA DI NOTIFICA TELEMATICA_signed.pdf

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione, ai sensi della legge n. 53 del 1994, del ricorso al TSAP proposto dalla Società Alperia Greenpower S.r.l. (C.F. e P. IVA 02621390216), in persona dell'Amministratore delegato pro tempore dott. ing. Mario Augusto Trogni, con sede legale in Bolzano, alla via Dodiciville, n. 8, contro la Provincia Autonoma di Bolzano (C.F. 00390090215), in persona del Presidente della Provincia pro tempore, con sede in Bolzano, alla piazza Silvius Magnago n. 1, per l'annullamento, in parte qua della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 516 del 15 giugno 2021, avente ad oggetto "Piano di Tutela delle Acque" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 27, suppl. n. 5, di data 8 luglio 2021, e del "Piano di tutela delle Acque (sette volumi e tre allegati), che costituisce parte integrante" della predetta deliberazione; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il ricorso notificato è allegato al presente messaggio unitamente alla procura e alla relazione di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata.
Cordiali saluti
Avv. prof. Damiano Florenzano

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
3.4
Protokoll-datum Data di protocollo
08-10-2021
Uhrzeit ora
Protokollnummer: numero di protocollo: 1764/14-780653